



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 250 DI DATA 13 Aprile 2023**

**O G G E T T O:**

**SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Società Cooperativa - stabilimento di Scurelle (TN), loc. Solizzan, 1 - Centro integrato. Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).**

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente Settore aut.cont.  
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Scarichi idrici
- 4 Allegato 3 - Rifiuti
- 5 Allegato 4 - Raccomandazioni
- 6 Allegato 5 - Tabella "Modalità di stoccaggio dei rifiuti"
- 7 Allegato 6 - "Autorizzazione per le emissioni diffus - Planimetria d'insieme"
- 8 Allegato 7 - Planimetria "Autorizzazione per le emissioni diffuse - Centro Raccolta Zonale"
- 9 Allegato 8 - Planimetria "Autorizzazione per le emissioni diffuse - Stazione di trasferimento rifiuti"
- 10 Allegato 9 - Planimetria "Rete gestione acque bianche e nere e sversamenti accidentali"
- 11 Allegato 10 - Planimetria "Utilizzo delle aree"
- 12 Allegato 11 - Planimetria "CRZ - utilizzo aree"
- 13 Allegato 12 - Elaborato "Stazione di trasferimento rifiuti"

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

**vista** la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 515 del 17 luglio 2019, così come modificata con la propria determinazione n. 732 di data 12 ottobre 2021, con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Ecoopera Società Cooperativa (di seguito *Ditta*), con sede legale in Trento, loc. Sponda Trentina, 18, l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa al Centro integrato per la gestione dei rifiuti sito in Scurelle (TN), loc. Solizzan, 1;

**considerato** che l'AUT in questione ha compreso i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione in regime ordinario, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la gestione del Centro integrato per lo stoccaggio, anche previa *selezione con accorpamento* ed eventuale *raggruppamento* (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15), dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, provenienti dall'ambito territoriale della Comunità Valsugana e Tesino, con funzione promiscua di Centro di Raccolta Zonale (CRZ), di piattaforma a supporto delle raccolte differenziate esercitate dal gestore del servizio pubblico e di stazione di trasferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, **per un quantitativo complessivo di 35.000 t/anno e nei limiti del volume massimo istantaneo complessivo di 3.000 m<sup>3</sup>, dei quali 50 tonnellate di rifiuti pericolosi**, nonché di Centro di Raccolta (CR) di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, gestito ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008 per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 8-ter del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione allo scarico in vasca a tenuta di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- d) nulla osta di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

**vista** la domanda di modifica, valutata non sostanziale, dell'AUT presentata dalla Ditta in data 19 dicembre 2022 (ns. prot. n. 870809), così come integrata in data 3 marzo 2023 (ns. prot. n. 174728), volta a integrare e modificare come segue l'autorizzazione di cui alla precedente lettera a):

- inserimento di alcuni rifiuti già attualmente gestiti in regime di raccolta e trasporto ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, senza incrementi della potenzialità annua autorizzata (35.000 t) e del volume massimo istantaneo autorizzato (struttura ex CRZ: 830 m<sup>3</sup> – stazione di trasferimento: 500 m<sup>3</sup> – piazzale di manovra: 1.670 m<sup>3</sup>) né modifiche del layout dell'impianto, per il quale vengono confermate le planimetrie allegate all'autorizzazione vigente;
- estensione dell'autorizzazione allo stoccaggio presso le aree specifiche *STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI* e *PIAZZALE DI MANOVRA* a tutte le tipologie di rifiuti non pericolosi gestibili in container secondo l'elenco allegato alla determinazione n. 732 del 12 ottobre 2021 (modifica dell'AUT originaria);
- correzione di alcuni refusi contenuti nell'AUT originaria (determinazione n. 515 del 17 luglio 2019) riguardo la ripartizione tra i rifiuti potenzialmente gestibili promiscuamente sia in regime autorizzatorio ordinario di stoccaggio che in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e i rifiuti gestibili esclusivamente in regime autorizzatorio ordinario di stoccaggio;

**considerato** che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT “*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*”;

**vista** la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 23 dicembre 2022 (ns. prot. n. 886958), e la contestuale richiesta al Comune di Scurelle (TN) di comunicare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda le eventuali osservazioni in merito alla domanda della Ditta in relazione ai titoli abilitativi in materia ambientale di propria competenza (precedenti lettere *c*) e *d*);

**considerato** che il Comune di Scurelle non ha comunicato osservazioni di competenza, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento;

**considerato** che con nota di data 6 febbraio 2023 (ns. prot. n. 100483) il procedimento è stato sospeso per richiesta alla Ditta di chiarimenti e integrazioni alla domanda;

**vista** la comunicazione della Ditta pervenuta in data 3 marzo 2023 (ns. prot. n. 174728), con la quale fornisce i chiarimenti richiesti con la nota di cui sopra;

**vista** tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**ritenuto** congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti già autorizzati, le prescrizioni ed i limiti di emissione stabiliti nell'AUT vigente, secondo le considerazioni ivi riportate;

**visto** il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

**considerato** che il quarto aggiornamento del Piano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. n. 2175 del 21 dicembre 2014, individua tutta l'area della discarica di Scurelle e le relative pertinenze, all'interno delle quali si alloca anche l'impianto in questione, come "Centro integrato" per la raccolta dei rifiuti a servizio del bacino territoriale corrispondente alla Comunità della Bassa Valsugana e Tesino;

**visto** inoltre il quinto aggiornamento del Piano, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, che al capitolo 5.4 definisce ora il Centro integrato come "*un centro finalizzato alle attività connesse al servizio pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l'ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Con riferimento all'ambito territoriale previsto dalla pianificazione, tutte le attività devono essere svolte per l'ottimizzazione del servizio pubblico che non si configurino come attività di impresa*";

**vista** la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

**visto** l'art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce le soglie per valutare l'assoggettamento di progetti di impianti, opere o interventi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità ("*screening*") e di valutazione dell'impatto ambientale;

**vista** la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l'altro, che "*sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati*";

**vista** altresì la nota dello stesso Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l'impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente e che sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l'unità tecnica e non quelle meramente amministrative;

**considerato** che le modifiche e integrazioni richieste dalla Ditta con la domanda in esame afferiscono ad aspetti sostanzialmente gestionali che non richiedono alcun intervento strutturale sulle unità tecniche dell'impianto (pavimentazioni, edifici, sottoservizi, ecc.);

**considerato** che, relativamente a quanto richiesto con la domanda di modifica dell'AUT in parola:

- le tipologie dei nuovi rifiuti da gestire in regime autorizzatorio ordinario di stoccaggio sono le medesime già gestite in regime di raccolta e trasporto ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;
- la potenzialità massima annua dell'impianto (35.000 t) rimane invariata;
- il volume massimo istantaneo (struttura ex CRZ: 830 m<sup>3</sup> – stazione di trasferimento: 500 m<sup>3</sup> – piazzale di manovra: 1.670 m<sup>3</sup>) rimane invariato;
- le operazioni svolte sui rifiuti rimangono invariate (recupero R13 – R12 e smaltimento D15);

**ritenuto** pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda in esame non sia da assoggettare alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, purché avvenga nel rispetto dei limiti sopra descritti;

**viste** le circolari del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL (di seguito *Circolari*), inerenti, tra l'altro, gli accorgimenti tecnici che devono essere adottati per lo smaltimento delle acque raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987;

**atteso** che la Ditta effettua nel Centro integrato in questione, oltre alle operazioni di mero stoccaggio, anche le operazioni di *selezione*, di *accorpamento* e di *raggruppamento* finalizzate all'ottimizzazione dei depositi e delle successive fasi di conferimento ai centri di recupero e di smaltimento;

**atteso** che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare o raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità generali alle quali è destinato (recupero o smaltimento), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

**considerato** che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti per asportare corpi/sostanze estranee e volte pertanto solo a migliorare o affinare la qualità del rifiuto per le finalità generali alle quali è destinato (recupero o smaltimento), sono da intendersi ricomprese nelle operazioni di stoccaggio R13 e D15, nonché in tutte le altre operazioni preliminari e di pretrattamento codificate R12, qual'è il raggruppamento, in quanto non viene modificata la natura intrinseca del rifiuto di partenza;

**atteso** che, in generale, con il termine *accorpamento* (o *travaso* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) si intende il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (container, cumulo, cisterna, ecc.) di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (operazione di recupero R13 e operazione di smaltimento D15);

**atteso** che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (container, cumulo, ecc.) di rifiuti solidi aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività, come descritta dalla Ditta, deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

**atteso** che tutte le operazioni sopra definite e di seguito eventualmente indicate con il termine generico *pretrattamento* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

**ritenuto** di dover precisare inoltre che al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, le operazioni di *raggruppamento* devono avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
- il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
- l'impianto di destinazione per il recupero o lo smaltimento deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico, comprese le relative caratteristiche qualitative;
- il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;

**visto** il D.M. 8 aprile 2008, recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) (ora rinnovellata lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*;

**considerato** che il *“centro di raccolta”* è, per definizione data all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, un' *“area presidiata ed allestita, (...), per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”*;

**atteso** che l'art. 1 del medesimo D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che i centri di raccolta, comunali o intercomunali di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 sono costituiti da *“aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”*;

**atteso** altresì che l'art. 2, comma 4, del citato D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che *“il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406”*, ora sostituito dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120;

**considerato** che dalla lettura coordinata degli articoli 1 e 2, comma 4, del D.M. 8 aprile 2008 si evince che la fattispecie del *“Centro di raccolta”* di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm), del D.Lgs. 152/2006 non si configura come un impianto di stoccaggio soggetto all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 dello stesso D.Lgs. 152/2006 e pertanto l'attività di raccolta effettuata ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 all'interno del Centro integrato di Scurelle, essendo esercitabile unicamente previa iscrizione da parte del gestore all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, non può essere amministrativamente ricompresa nella presente autorizzazione ordinaria;

**visto** l'art. 6, comma 3-*bis*, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, il quale stabilisce che *“... ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc) (ora lettera mm)), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale”*;

**visto** il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici ed i loro concessionari sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura delle attività di stoccaggio di rifiuti, anche previo accorpamento, selezione e raggruppamento, autorizzate con il presente provvedimento;

**considerato** che la Ditta, in quanto società affidataria dalla Comunità Valsugana e Tesino della gestione del Centro integrato di Scurelle e in generale del servizio pubblico integrato di raccolta dei rifiuti sul territorio della stessa Comunità, è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 88 del T.U.L.P. a copertura delle suddette operazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (regolamento di attuazione della L.P. 10/1998);

**esaminati** gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**viste** le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

**ritenuto** di poter procedere alle modifiche dell'AUT richieste dalla Ditta come sopra descritte, riformulando inoltre, per opportunità, il provvedimento originario (determinazione n. 515 del 17 luglio 2019 così come modificata con determinazione n. 732 di data 12 ottobre 2021) relativamente all'articolazione dei suoi allegati al fine di adeguarli ai criteri più recenti di questo Settore, attribuendo pertanto forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione;

**stabilito** di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 4 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

**considerato** che nella sopra menzionata AUT rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 515 del 17 luglio 2019 è stata compresa, tra le altre, l'autorizzazione allo scarico in fossa a tenuta di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

**considerato** che, successivamente al rilascio della sopra richiamata AUT, l'articolo 23 del T.U.L.P. è stato modificato al comma 7-septies dall'art. 2 della l.p. 23 aprile 2021, n. 6, stabilendo ora che "*(...) per le acque reflue domestiche aventi recapito in vasca a tenuta, autorizzati ai sensi del presente testo unico, l'autorizzazione allo scarico è rinnovata tacitamente, fino a quando non intervengano modifiche agli edifici o insediamenti (...)*";

**considerato** che, successivamente al rilascio della sopra richiamata AUT, l'articolo 3 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stato modificato al comma 3 dall'art. 1 del d.p.p. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg., stabilendo ora che "*La disciplina dell'AUT non si applica (...)*:"

- (...);
- *b bis) alle autorizzazioni agli scarichi previste dall'articolo 23, comma 7 septies, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987*";

**ritenuto** pertanto doveroso rammentare che, alla luce del sopra richiamato articolo 23, comma 7 septies del T.U.L.P. e dell'articolo 3, comma 10 del del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in sede di rinnovo dell'AUT o di modifica sostanziale che comporti quindi il rilascio di una nuova AUT, la suddetta autorizzazione allo scarico in fossa a tenuta di acque reflue domestiche non potrà più essere ricompresa nel provvedimento e pertanto sarà demandata al comune territorialmente competente la sua ratifica, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

**visto** il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis, 17, 23, 65, 66, 67-bis, 84, 86, 88, 102-bis (comma 2) e 102-ter;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**visto** il D.M. 5 febbraio 1998;

**visto** il D.M. 8 aprile 2008 attuativo dell’art. 183, comma 1, lettera mm) “*centro di raccolta*”, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

**viste** le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

**visto** il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante “*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*”;

**visto** il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante “*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*”;

**visto** il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, “*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*”;

**visto** il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”;

**visto** il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante “*Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti*”;

**visto** il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

**visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

**visto** l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

**visto** in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

**considerato** che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

### **d e t e r m i n a**

- 1) di modificare secondo quanto descritto in premessa, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 515 di data 17 luglio 2019, così come modificata con propria determinazione n. 732 di data 12 ottobre 2021, alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, loc. Sponda Trentina, 18, rappresentata legalmente dal sig. Luca Laffi, relativa al Centro integrato per la gestione dei rifiuti sito in Scurelle (TN), loc. Solizzan, 1;
- 2) di riformulare, per opportunità, il provvedimento originario relativamente all'articolazione dei suoi allegati al fine di adeguarli ai criteri più recenti di questo Settore, imponendo il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore richiamate nell'Allegato 4 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 515 di data 17 luglio 2019, così come modificata con propria determinazione n. 732 di data 12 ottobre 2021, in quanto superata dal presente provvedimento;
- 5) di stabilire che **il termine di validità dell'Autorizzazione Unica Territoriale è la stessa della determinazione originaria n. 515 del 17 luglio 2019 (scadenza il 17 luglio 2034); la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;

- 10) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 11) di dare atto che la ditta Ecoopera s.c., in quanto concessionaria di ente pubblico, secondo il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria prevista dal medesimo art. 88 del T.U.L.P. a copertura della attività di gestione di rifiuti di cui al presente provvedimento;
- 12) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 13) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, al Comune di Scurelle (TN) e, per conoscenza, alla Comunità Valsugana e Tesino, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, nonché al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 14) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 15) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera, comprese nel presente provvedimento, è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

# ALLEGATO 1

## Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
CENTRO RACCOLTA ZONALE	<b>D1</b> Scarico inerti in container 500 t/anno	<b>diffuse</b>	Polveri totali	Altezza di caduta ridotta Chiusura dei container durante la movimentazione Pulizia della platea al termine del conferimento giornaliero Pulizia della viabilità
	<b>D2</b> Scarico ramaglie e sfalci in container 1.000 t/anno		Polveri totali Composti Organici Volatili	
	<b>D4</b> Transito automezzi 707 mq	<b>diffuse</b>	Polveri totali	Pulizia della viabilità
AREA DEPOSITO CONTAINER	<b>D3</b> Movimentazione e transito 3.000 t/anno	<b>diffuse</b>	Polveri totali Composti Organici Volatili	Piazzale pavimentato in manto bituminoso Pulizia delle aree e della viabilità Chiusura dei container a fine carico/scarico e condizionamento volumetrico Copertura dei container durante la movimentazione
	<b>D5</b> Movimentazione e transito 3.000 t/anno	<b>diffuse</b>	Polveri totali Composti Organici Volatili	
PIATTAFORMA TRASFERIMENTO RIFIUTI	<b>D6</b> Movimentazione nelle vie di transito 187 mq	<b>diffuse</b>	Polveri totali	Pulizia della viabilità
	<b>D7</b> Scarico ramaglie e sfalci in container 1.500 t/anno		Polveri totali Composti Organici Volatili	Altezza di caduta ridotta Chiusura dei container a fine trasbordo Chiusura dei container durante la movimentazione Pulizia della platea al termine del conferimento giornaliero Pulizia della viabilità

### Prescrizioni

- Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, il Centro integrato dev'essere condotto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in forma diffusa in atmosfera;
- il Centro integrato dev'essere condotto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione agli atti del Settore autorizzazioni e controlli;
- durante le operazioni di carico e scarico deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta dei rifiuti;

- d) durante il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- e) i container devono essere mantenuti costantemente chiusi o coperti, fatto salvo durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti, compatibilmente con quanto autorizzato in materia di gestione dei rifiuti;
- f) i piazzali per lo stoccaggio dei container, nonché le aree soggette al transito di veicoli, devono essere adeguatamente pavimentate e mantenute costantemente pulite ogni qual volta lo si renda necessario;
- g) dev'essere eseguita una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito dei mezzi di trasporto;
- h) la permanenza della frazione biodegradabile putrescibile dei rifiuti urbani (CER 20.01.08) e dei rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01) **non può superare le 72 ore dal conferimento**;
- i) le operazioni di carico/scarico dei rifiuti sul piazzale asfaltato del Centro integrato non possono essere effettuate durante le precipitazioni atmosferiche e finché non si sarà provveduto allo svuotamento delle vasche di prima pioggia facenti parte del sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche;
- j) i sistemi di abbattimento, contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

## ALLEGATO 2

### Scarichi idrici

Autorizzazione allo scarico in una vasca a tenuta delle acque reflue domestiche provenienti dall'immobile posto sulle pp.ffa. 1543/1 e 1543/2 in C.C. Scurelle, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

### Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Scurelle (TN);
- b) la vasca a tenuta deve rispondere a quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, lettera c), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- c) la vasca a tenuta deve essere gestita in conformità a quanto stabilito dal “*Regolamento per il Servizio di fognatura comunale*”;
- d) le operazioni di svuotamento della vasca a tenuta devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa in materia di gestione dei rifiuti (asporto da parte di ditta autorizzata, compilazione e conservazione formulari di trasporto, ecc.) e **deve comunque essere svuotata e pulita almeno una volta ogni 4 anni**;
- e) la documentazione attestante l'avvenuto asporto dei fanghi deve essere conservata per almeno cinque (5) anni e deve essere resa disponibile in ogni momento al personale addetto al controllo.

## ALLEGATO 3

### Rifiuti

Autorizzazione per la gestione del Centro integrato, avente funzione promiscua anche di Centro di Raccolta (CR) di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008, funzionale alla raccolta differenziata, previo stoccaggio con eventuale accorpamento e selezione (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) e raggruppamento ai fini del recupero (operazione R12), dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino, **per un quantitativo complessivo di 35.000 t/anno e per un volume complessivo massimo istantaneo di 3.000 m<sup>3</sup>.**

#### RIFIUTI GESTITI NELLA PIATTAFORMA DI TRASFERIMENTO E NELLE AREE SUL PIAZZALE DI MANOVRA (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)

C.E.R.	Descrizione del rifiuto
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.12
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quella di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 02 03	Plastica
17 04 05	Ferro e acciaio
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 01	Carta e cartone
19 12 03	Metalli non ferrosi
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 05	Vetro
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

<b>C.E.R.</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 35	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20 01 37*	Legno contenente sostanze pericolose
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica e polistirolo
20 01 40	Metallo
20 02 01	Rifiuti biodegradabili ramaglie
20 02 02	Terra e roccia
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti

**RIFIUTI GESTITI ESCLUSIVAMENTE IN REGIME AUTORIZZATORIO ORDINARIO DI STOCCAGGIO**  
*(operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)*

<b>C.E.R.</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	Rifiuti agrichimici diversi da quelli di cui alla voce 020108
02 01 10	Rifiuti metallici
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
08 01 21*	Residui di vernici o di sverniciatori
13 01 13*	Altri oli per circuiti stampati
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
15 01 05	Imballaggi compositi
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

<b>C.E.R.</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>
16 05 04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 06 01*	Batterie al piombo
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 04 05	Ferro e acciaio
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 01	Carta e cartone
19 12 03	Metalli non ferrosi
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 05	Vetro
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
20 01 21*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
20 03 02	Rifiuti dei mercati

**RIFIUTI POTENZIALMENTE GESTITI PROMISCUAMENTE SIA IN REGIME AUTORIZZATORIO ORDINARIO DI STOCCAGGIO CHE IN REGIME DI RACCOLTA AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)**

<b>C.E.R.</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (es. amianto) compresi contenitori a pressione vuoti
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 07*	Filtri dell'olio
17 09 04	Rifiuti misti da costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

<b>C.E.R.</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 13*	Solventi
20 01 14*	Acidi
20 01 15*	Sostanze alcaline
20 01 17*	Prodotti fotochimici
20 01 19*	Pesticidi
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33*	Batterie e accumulatori (160601, 160602 e 160603 anche non suddivisi ma contenenti tali batterie
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
20 01 37*	Legno contenente sostanze pericolose
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica e polistirolo
20 01 40	Metallo
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 23*	<p>RAEE “domestici” <sup>(1)</sup> Raggruppamento 1 – FREDDO E CLIMA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione</li> <li>2. 1.2 Frigoriferi</li> <li>3. 1.3 Congelatori</li> <li>4. 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per refrigerazione, conservazione e deposito di alimenti</li> <li>5. 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal D.M. Attività produttive 2 gennaio 2003</li> </ol>
20 01 36	<p>RAEE “domestici” <sup>(1)</sup> Raggruppamento 2 – ALTRI GRANDI BIANCHI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 1.5 Lavatrici.</li> <li>b) 1.6 Asciugatrici.</li> <li>c) 1.7 Lavastoviglie.</li> <li>d) 1.8 Apparecchi per la cottura</li> <li>e) 1.9 Stufe elettriche.</li> <li>f) 1.10 Piastre riscaldanti elettriche</li> <li>g) 1.11 Forni a microonde</li> <li>h) 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti.</li> <li>i) 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.</li> <li>j) 1.14 Radiatori elettrici.</li> <li>k) 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.</li> <li>l) 1.16 Ventilatori elettrici.</li> <li>m) 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria</li> </ol>
20 01 35	RAEE “domestici” <sup>(1)</sup> Raggruppamento 3 – TV/ MONITOR

C.E.R.	Descrizione del rifiuto
20 01 36	<p><b>RAEE “domestici”<sup>(1)</sup> Raggruppamento 4 – IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE), PED E ALTRO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3.1.1 Mainframe;</li> <li>– 3.1.2 Minicomputer;</li> <li>– 3.1.3 Stampanti.</li> <li>– 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).</li> <li>– 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).</li> <li>– 3.2.3 Notebook.</li> <li>– 3.2.4 Agende elettroniche.</li> <li>– 3.2.5 Stampanti.</li> <li>– 3.2.6 Copiatrici.</li> <li>– 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.</li> <li>– 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.</li> <li>– 3.2.9 Terminali e sistemi utenti.</li> <li>– 3.2.10 Fax.</li> <li>– 3.2.11 Telex.</li> <li>– 3.2.12 Telefoni.</li> <li>– 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.</li> <li>– 3.2.14 Telefoni senza filo.</li> <li>– 3.2.15 Telefoni cellulari.</li> <li>– 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.</li> <li>– 4.1 Apparecchi radio.</li> <li>– 4.2 Apparecchi televisivi.</li> <li>– 4.3 Videocamere</li> <li>– 4.4 Videoregistratori.</li> <li>– 4.4 Registratori hi-fi.</li> <li>– 4.6 Amplificatori audio.</li> <li>– 4.7 Strumenti musicali.</li> <li>– 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.</li> <li>– 5.1 Apparecchi di illuminazione. valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell’articolo 10, comma 1.</li> <li>– Tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui all’All. 1 del D.M. 25/09/2005, n. 185</li> </ul>
20 01 21*	<p><b>RAEE “domestici”<sup>(1)</sup> Raggruppamento 5 – SORGENTI LUMINOSE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5.2 Tubi fluorescenti.</li> <li>2. 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.</li> <li>3. 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.</li> <li>4. 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.</li> </ol>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili ramaglie
20 02 02	Terra e roccia
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti

<sup>(1)</sup> RAEE provenienti dai nuclei domestici: “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici” (Art. 4, c. 1, lett. l, del D.Lgs. 49/2014)

**RAGGRUPPAMENTI TRA RIFIUTI (R12), ANCHE TRA RIFIUTI GESTITI IN REGIME DI STOCCAGGIO E RIFIUTI GESTITI IN REGIME DI RACCOLTA AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008**

<b>C.E.R.</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>
15 01 02	Plastica
17 02 03	
20 01 39	
15 01 03	Legno
17 02 01	
20 01 38	
15 01 04	Metallo
17 04 05	
20 01 40	
15 01 06	Imballaggi
15 01 07	
17 05 04	Terra e roccia
20 02 02	

Prescrizioni

- a) La situazione autorizzata relativa alla gestione dei rifiuti nelle seguenti zone operative nelle quali è ripartito il Centro integrato è quella riportata nelle tabelle soprastanti e nelle planimetrie ed elaborati grafici allegati al presente provvedimento:
- STRUTTURA EX CRZ: area di stoccaggio previa eventuale selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) e di raggruppamento ai fini del recupero (operazione R12) di rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche e dal gestore del servizio pubblico di raccolta, avente volume istantaneo massimo complessivo di 830 m<sup>3</sup> e potenzialità massima complessiva annua di 5.000 t, così ripartita:
    - Tettoia – area coperta che ospita, su platea impermeabilizzata, una batteria di container scarrabili per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, una postazione (denominata *Area 4*) per il deposito dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) negli specifici contenitori indicati dal Centro di Coordinamento RAEE e un container dedicato per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi; nell’ambito della platea sotto tettoia possono trovare posto inoltre:
      - I. una postazione per il deposito del rifiuto da spazzamento stradale, da allestire secondo le modalità indicate nell’elaborato “*TAV CRZ – UTILIZZO DELLE AREE – allestimento tipo di area per trasferimento spazzamento e per analisi merceologiche*” datata marzo 2019 (ns. prot. n. 255004 di data 18 aprile 2019) e allegata al presente provvedimento;
      - II. una postazione per le operazioni di analisi merceologica dei rifiuti;
      - III. una postazione per il deposito dei rifiuti conferiti in “bag in box”, casse, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e polietilene (PE), big bags;
    - Aree 3/a e 3/b – n. 2 aree scoperte poste ai lati opposti della corsia di conferimento alle spalle della tettoia, nei pressi dell’edificio uso ufficio, per la raccolta degli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori dotati di copertura;
    - Area 4 – piattaforma scoperta posta sul piazzale antistante la tettoia, per il deposito dei RAEE in container;
  - STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI: piattaforma in calcestruzzo, realizzata su due livelli per facilitare lo scarico dei rifiuti dall’alto, coperta da tettoia, per lo stoccaggio in container, con eventuale raggruppamento ai fini del recupero (operazioni R13, R12, D15), dei rifiuti non pericolosi conferiti in via prioritaria dal gestore del servizio pubblico di raccolta, con accesso selettivo anche per il conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche, avente volume istantaneo massimo complessivo di 500 m<sup>3</sup> e potenzialità massima complessiva annua di 30.000 t;

- PIAZZALE DI MANOVRA: insieme di n. 5 aree asfaltate funzionali allo stazionamento di container pieni o in fase di loro riempimento, dei soli rifiuti solidi non pericolosi, per un volume istantaneo massimo complessivo di 1.670 m<sup>3</sup>; la potenzialità annua dei depositi nel piazzale di manovra è da computarsi in quella complessiva del Centro (35.000 t);
- b) i container posizionati nelle aree del PIAZZALE DI MANOVRA devono essere provvisti di copertura e mantenuti chiusi ad eccezione delle operazioni di carico, di movimentazione e di condizionamento volumetrico dei rifiuti; per eventuali rifiuti potenzialmente suscettibili di rilasciare percolazioni devono essere utilizzati container a tenuta stagna;
- c) le operazioni di cui al punto precedente (carico, movimentazione, condizionamento volumetrico) effettuate nelle aree del PIAZZALE DI MANOVRA possono avvenire solo in assenza di precipitazioni atmosferiche e a condizione che siano state preventivamente svuotate le vasche di prima pioggia del piazzale, facenti parte del sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche, le quali, in questo caso, fungeranno da bacino di emergenza per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali; al termine delle operazioni deve essere effettuata tempestivamente la pulizia delle superfici circostanti;
- d) fintanto che non verrà attivata la tubazione che collega le caditoie G e H indicate nella planimetria “*Rete gestione acque bianche e nere e sversamenti accidentali*” datata marzo 2019 (ns. prot. n. 255004 di data 18 aprile 2019) e allegata al presente provvedimento, alla restante rete di raccolta delle acque di piazzale, i container pieni posizionati nell’area numero 5 del PIAZZALE DI MANOVRA devono essere provvisti di copertura mantenuta sempre chiusa e in essi non possono essere eseguite operazioni di carico né di condizionamento volumetrico né altra movimentazione;
- e) ad esclusione delle aree del PIAZZALE DI MANOVRA che rimangono ad esclusivo utilizzo da parte del gestore, tutte le altre strutture del Centro integrato possono essere utilizzate per il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche, sia in regime autorizzatorio ordinario che in regime di raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008 (funzione di CR), nonché come piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e come stazione di trasferimento, in ragione delle specifiche caratteristiche merceologiche e fisiche dei rifiuti e delle relative modalità di conferimento;
- f) l’ambito territoriale di riferimento del Centro è individuato nei Comuni appartenenti alla Comunità Valsugana e Tesino e comunque secondo quanto previsto dal “*Programma di gestione dei rifiuti*” adottato dal gestore ai sensi dell’art. 4 della L.P. 5/1998 in coerenza con le previsioni del Piano provinciale di gestione dei rifiuti;
- g) nel Centro integrato possono essere stoccati i rifiuti conferiti dal gestore del servizio pubblico di raccolta, compresi quelli provenienti dal Centro integrato di Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 4/A, gestito dallo stesso soggetto autorizzato, i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e i rifiuti conferiti dalle attività d’impresa insediate nell’ambito territoriale della Comunità Valsugana e Tesino sia direttamente che tramite terzi e previa convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore di servizio;
- h) la presente autorizzazione **non comprende** l’attività di gestione del Centro integrato effettuata ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 ma ne regola esclusivamente il coordinamento con la gestione in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, come previsto dall’art. 6, comma 3-bis, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;
- i) ai sensi dell’art. 6, comma 3 bis, della L.P. 5/1998, nel Centro integrato può essere esercitata la gestione promiscua all’interno della stessa unità di deposito (es. container, cumulo) di rifiuti ricevuti sia in regime di autorizzazione ordinaria allo stoccaggio ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;
- j) **il quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio dei rifiuti classificati pericolosi presso il Centro integrato non deve mai superare i 50 Mg (t);**

- k) all'interno di una stessa unità di deposito (es. container, cumulo) del Centro integrato, è consentito raggruppare tipologie di rifiuti con analoghe caratteristiche merceologiche ma individuate da codici C.E.R. diversi (operazioni di recupero R12), come rappresentato nelle tabelle riportate in allegato al presente provvedimento, purché nel rispetto dei seguenti criteri:
- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
  - il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
  - l'impianto di destinazione (recupero o smaltimento) deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative;
  - il carico in uscita dall'impianto deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;
- l) nel Centro integrato possono essere effettuate, quando possibile tecnicamente, tutte le operazioni di condizionamento volumetrico (ad esempio tramite l'uso di press-container o di "ragno") dei rifiuti solidi non pericolosi autorizzati dal presente provvedimento (esclusi i R.A.E.E.) finalizzate all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle fasi di trasporto e conferimento ai centri di recupero e smaltimento finali, in conformità a quanto stabilito dal primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997;
- m) il Centro integrato deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:
- l'intera area deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
  - in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto, chiaramente visibile, il regolamento di gestione del medesimo, con gli orari di apertura;
  - deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
  - il conferimento dei rifiuti deve avvenire sotto il controllo di personale adeguatamente formato: durante gli orari di apertura il Centro integrato deve risultare custodito;
  - deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, disoleatore e vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali; in ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;
  - l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nelle varie aree adibite al parcheggio dei medesimi;
  - il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato alla successiva lettera n);
- n) la zona adibita a parcheggio dei container per i rifiuti pericolosi, speciali e urbani, deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato provvista di un cordolo continuo di contenimento, entrambi adeguatamente impermeabilizzati. Nella zona di accesso ai medesimi container, ove necessario, deve essere provvista di una rampa per le operazioni di carico/scarico dei medesimi e devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni provvisti di pompa, anche amovibile, per il sollevamento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide;
- o) le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste alla lettera m), ultimo trattino, per le aree di manovra, in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera n);
- p) l'area di stoccaggio deve essere coperta, ovvero i contenitori devono essere provvisti di chiusura superiore e mantenuti chiusi ad eccezione delle operazioni di carico e scarico; la stessa area deve essere dotata di canalizzazioni per la raccolta delle acque meteoriche;
- q) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi devono essere effettuate al coperto;
- r) è vietato stoccare rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;

- s) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL (escluso il punto 4), e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- t) nelle aree scoperte del Centro integrato le operazioni di carico e scarico dei rifiuti sono vietate durante le precipitazioni atmosferiche e finché non si sarà provveduto successivamente allo svuotamento delle vasche di prima pioggia a presidio delle rete delle acque meteoriche; in ogni caso, al termine delle operazioni si deve procedere alla pulizia delle aree interessate;
- u) limitatamente ai rifiuti non pericolosi, è concessa la facoltà di interscambiare, in base alle esigenze gestionali, la posizione dei container tra loro all'interno della postazione sotto tettoia e presso la piattaforma di trasferimento;
- v) è vietato miscelare rifiuti pericolosi, anche aventi stesso codice CER ma differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; a tal fine la eventuale compresenza di rifiuti classificati pericolosi e non pericolosi nel medesimo contenitore di stoccaggio può avvenire a condizione che gli stessi vengano opportunamente tenuti separati tra di loro attraverso l'uso di ulteriori dispositivi aventi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti medesimi, in modo da evitare la contaminazione dei rifiuti non pericolosi da parte delle sostanze contenute nei rifiuti pericolosi e l'innescarsi di processi chimici indesiderati;
- w) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizione dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- x) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo tale che non possano mai venire a contatto tra di loro;
- y) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- z) gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di *selezione* e quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'impianto, devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
  - stoccati secondo le stesse prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali; se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento (ceneri, inerti ecc.), dall'azione del vento;
  - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- aa) l'attività di stoccaggio e tutte le altre operazioni collaterali definite con il termine generico *pretrattamento* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

- ab) gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di *selezione* e più in generale di *pretrattamento* possono essere gestiti insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia merceologica (codice CER), purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti;
- ac) gli eventuali rifiuti generati dall'attività di *selezione* come definita in premessa vanno codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle specifiche categorie la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e per quei rifiuti che derivano dalla selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata (CER 15.01.xx e 20.01.xx) e possono essere chiaramente identificati con un altro specifico codice CER all'interno degli stessi sottocapitoli;
- ad) i contenitori di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
- di un bacino di contenimento di capacità pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari al 110% del volume del più grande dei contenitori;
  - di opportuni dispositivi antirabocciamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- ae) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- af) i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice C.E.R. del rifiuto, l'operazione di recupero o smaltimento effettuata (R13 - R12 - D15 come da documentazione di trasporto in entrata);
- ag) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- ah) **la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari ad almeno 1 mq per ogni t di rifiuto;**
- ai) i depositi dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti); **a tal fine l'area (coperta) destinata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi non può essere occupata dai rifiuti oltre il 50% della sua superficie;**
- aj) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- ak) per proteggere i rifiuti depositati sui piazzali esterni dalle acque meteoriche e dall'azione del vento, i relativi container di stoccaggio devono risultare sempre coperti, anche a mezzo di sistemi mobili;
- al) la movimentazione dei materiali deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
- am) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, selezione/cernita, smontaggio o recupero dei rifiuti pericolosi tenuti in stoccaggio;

- an) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ao) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti, anche previo *accorpamento*, *selezione* e *raggruppamento*, devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
- ap) la gestione dei R.A.E.E. e dei rifiuti contenenti amianto e/o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle leggi di settore nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- aq) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (es. rifiuti contenenti PCB, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva, anche previo accorpamento e raggruppamento (operazioni R13 e R12), deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti); **lo stoccaggio dei rifiuti putrescibili non può in ogni caso superare le 72 ore**;
- ar) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli;
- as) fermo restando quanto stabilito alle precedenti lettere h) e i), sotto il profilo amministrativo il flusso dei rifiuti gestiti nel Centro integrato in regime autorizzatorio ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.P. 5/1998, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (stoccaggio), deve essere sempre distinto dal flusso dei rifiuti gestiti in regime del D.M. 8 aprile 2008 raccolta); entrambi i flussi devono essere sempre accompagnati dalla documentazione prevista dalle rispettive norme di riferimento secondo le modalità indicate nella circolare di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni regolamentari statali e provinciali che dovessero intervenire in materia;
- at) il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati sulle quantità e caratteristiche dei rifiuti, le loro modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- au) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e a quelle ad esse accessorie, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

# ALLEGATO 4

## Raccomandazioni

### Scarichi idrici

Le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami, nonché l'esercizio dell'attività di spurgo, devono essere gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti; i reflui raccolti nella vasca a tenuta devono intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT.

Qualora si rendesse possibile il collegamento alla fognatura comunale di tipo nero, si dovrà provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'Avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa. In tal caso l'impianto la vasca a tenuta dovrà essere eliminata nella sua funzione mediante svuotamento e smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Si raccomanda l'osservanza delle altre prescrizioni cui è subordinato l'atto di assenso del Comune di Scurelle (TN) di data 18 giugno 2019, prot. n. 4532, ed in particolare all'**obbligo di installare una valvola di chiusura del ramale di acquedotto di adduzione al centro integrato, collocando un idoneo pozzetto sulla strada comunale contraddistinta dalla p.f. 2155, in prossimità della p.f. 1576**, al fine di impedire, in caso di rottura, la privazione d'acqua della località Pianezze.

Si rammenta, per le motivazioni espresse in premessa, che, alla luce dell'articolo 23, comma 7 septies del T.U.L.P. e dell'articolo 3, comma 10 del del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in sede di rinnovo dell'AUT o di modifica sostanziale che comporti quindi il rilascio di una nuova AUT, la suddetta autorizzazione allo scarico in fossa a tenuta di acque reflue domestiche non potrà più essere ricompresa nel provvedimento e pertanto sarà demandata al comune territorialmente competente la sua ratifica, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P..

### Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- a) alla tenuta del registro di carico/scarico per l'attività di stoccaggio, accorpamento, selezione e raggruppamento (art. 3 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- b) alla tenuta delle schede di cui agli Allegati 1A e 1B al D.M. 8 aprile 2008 relativamente alla gestione della struttura come CR di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;
- c) alla comunicazione annuale sui rifiuti (MUD) gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- d) alla redazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dal Centro integrato (art. 3 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- e) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

## **Emissioni in atmosfera**

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

**CENTRO INTEGRATO DI SCORRELLA**


Modalità di stoccaggio dei rifiuti

<b>CER</b>	<b>MODALITA' DI DEPOSITO</b>
<b>020104</b>	casce, fusti, fustini
<b>020108*</b>	casce, fusti, fustini
<b>020109</b>	casce, fusti, fustini
<b>020110</b>	casce, fusti, fustini, big bags
<b>080111*</b>	casce, fusti, fustini
<b>080112</b>	casce, fusti, fustini
<b>080119*</b>	fusti, fustini, cisternette
<b>080120</b>	fusti, fustini, cisternette
<b>080121*</b>	fusti, fustini, cisternette
<b>080318</b>	casce, fusti, fustini
<b>130113*</b>	fusti, fustini, cisternette
<b>130205*</b>	fusti, fustini, cisternette
<b>130206*</b>	fusti, fustini, cisternette
<b>130207*</b>	fusti, fustini, cisternette
<b>130208*</b>	fusti, fustini, cisternette
<b>150101</b>	container
<b>150102</b>	container
<b>150103</b>	container
<b>150104</b>	container
<b>150106</b>	container
<b>150107</b>	container
<b>150109</b>	big bags, casce
<b>150110*</b>	big bags
<b>150111*</b>	big bags, casce
<b>150202*</b>	fusti, fustini
<b>150203</b>	fusti, fustini
<b>160103</b>	container
<b>160107*</b>	casce, fusti, fustini
<b>160210*</b>	casce
<b>160211*</b>	container
<b>160213*</b>	container, ceste
<b>160214</b>	container, ceste
<b>160601*</b>	casce
<b>160602*</b>	casce, fusti, fustini
<b>160603*</b>	casce
<b>160604</b>	casce, fusti, fustini
<b>160605</b>	casce, fusti, fustini
<b>170201</b>	container
<b>170202</b>	container
<b>170203</b>	container
<b>170301*</b>	casce, cumulo su pallet, big bags
<b>170405</b>	container
<b>170504</b>	container
<b>170603*</b>	casce, cumulo su pallet, big bags
<b>170802</b>	container
<b>170903*</b>	casce, cumulo su pallet, big bags
<b>170904</b>	container
<b>191002</b>	container, casce
<b>191201</b>	container, casce

**CENTRO INTEGRATO DI SCURELLE**

Modalità di stoccaggio dei rifiuti

<b>191203</b>	container, casse
<b>191204</b>	container, casse
<b>191205</b>	container, casse
<b>191207</b>	container, casse
<b>200101</b>	container
<b>200102</b>	container, casse
<b>200108</b>	container
<b>200110</b>	sacchi
<b>200111</b>	sacchi
<b>200113*</b>	fusti, fustini
<b>200114*</b>	fusti, fustini
<b>200115*</b>	fusti, fustini
<b>200117*</b>	fusti, fustini
<b>200119*</b>	casse, fusti, fustini
<b>200121*</b>	casse, fusti, fustini
<b>200121*</b>	big bags, casse
<b>200123*</b>	container
<b>200125</b>	fusti, fustini, taniche, secchi
<b>200126*</b>	fusti, fustini
<b>200127*</b>	casse, fusti, fustini
<b>200128</b>	casse, fusti, fustini
<b>200129*</b>	casse, fusti, fustini
<b>200130</b>	casse, fusti, fustini
<b>200131*</b>	big bags
<b>200132</b>	big bags
<b>200133*</b>	casse, fusti, fustini
<b>200134</b>	casse, fusti, fustini
<b>200135</b>	container
<b>200136</b>	container
<b>200137*</b>	container
<b>200138</b>	container
<b>200139</b>	container
<b>200140</b>	container
<b>200141</b>	casse, fusti, fustini, big bags
<b>200201</b>	container
<b>200202</b>	container
<b>200203</b>	container
<b>200301</b>	container
<b>200302</b>	container
<b>200303</b>	container, cumulo su platea
<b>200307</b>	container
<b>200399</b>	casse, fusti, fustini, big bags, container




CENTRO INTE

DISCARICA

Comune di Scurelle	Provincia di Trento
ECOOPERA Soc. Coop. Sede operativa Loc. Lagarine, 21 38050 Scurelle (TN)	
<b>CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN</b> Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010 del Centro di Raccolta Zonale in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle	
TAV	AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI DIFFUSE Planimetria d'insieme
data marzo 2019	scala 1:1000



Comune di Scurelle	Provincia di Trento
<b>ECOOPERA Soc. Coop.</b> Sede operativa Loc. Lagarine, 21 38050 Scurelle (TN)	
<b>CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN</b> Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010 del Centro di Raccolta Zonale in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle	
<b>TAV</b>	<b>AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI DIFFUSE</b> Centro Raccolta Zonale
data marzo 2019	scala 1:250



Comune di Scurelle

Provincia di Trento

**ECOOPERA Soc. Coop.**

Sede operativa  
Loc. Lagarine, 21  
38050 Scurelle (TN)


**CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN**

Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010  
del Centro di Raccolta Zonale in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle


**TAV**      **AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI DIFFUSE**  
Stazione di trasferimento rifiuti

data  
marzo 2019



scala  
1:250






Comune di Scurelle	Provincia di Trento
<b>ECOOPERA Soc. Coop.</b> Sede operativa Loc. Lagarine, 21 38050 Scurelle (TN)	
<b>CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN</b> Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010 del Centro Integrato in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle	
<b>TAV</b> RETE GESTIONE ACQUE BIANCHE E NERE E SVERSAMENTI ACCIDENTALI	
data marzo 2019	scala 1:500



Comune di Scurelle	Provincia di Trento
<b>ECOOPERA Soc. Coop.</b> Sede operativa Loc. Lagarine, 21 38050 Scurelle (TN)	
<b>CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN</b> Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010 del Centro Integrato in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle	
TAV      UTILIZZO DELLE AREE	
data marzo 2019	scala 1:500



Comune di Scurelle	Provincia di Trento
ECOOPERA Soc. Coop. Sede operativa Loc. Lagarine, 21 38050 Scurelle (TN)	
<b>CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN</b> Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010 del Centro Integrato in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle TAV CRZ - UTILIZZO AREE	
data marzo 2019	scala 1:500



Comune di Scurelle

Provincia di Trento

ECOOPERA Soc. Coop.

Sede operativa  
Loc. Lagarine, 21  
38050 Scurelle (TN)

**CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN**

Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010  
del Centro Integrato in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle

TAV STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI

data  
marzo 2019

scala  
1:250